BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2021

AVVISO PUBBLICO

È indetto bando pubblico di concorso per l'attribuzione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998 n.431 e dell'Atto Dirigenziale Regionale nr. 412 del 09/12/2022.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso i cittadini residenti in questo Comune in alloggi condotti in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, per l'anno 2021 - accatastati esclusivamentente con caratteristiche di edilizia economica popolare; che non siano alloggi di pregio o di categoria catastale A1, A8, A9 e che abbiano una superfice utile di:

- 95 mq. per le famiglie fino a 4 componenti;
- <u>maggiore di 95 mq. per le famiglie numerose (con 5 o più componenti), o per famiglie con particolari "debolezze sociali" in carico ai servizi accertate tramite i servizi sociali territoriali;</u>
- nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare alla data **dell'1.1.2021** del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze della famiglia, nel Comune di Mesagne e sul territorio nazionale;
- il soggetto locatore non dovrà avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- non possono partecipare al presente concorso: soggetti che hanno titolarità dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile; soggetti che hanno titolarità diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. nr. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabilità dell'alloggio; soggetti che hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale; i soggetti che hanno ricevuto sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio; i soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; i lavoratori autonomi a meno che non abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: che versino in situazione di debolezza sociale con nr. 3 figli minorenni a carico (alla data del 31/12/2021); presenza nel nucleo familiare di soggetto/i ultrasessantacinquenni (alla data del 31/12/2021) e/o portatori di handicap;nucleo familiare monogenitoriale;

Si precisa inoltre che:

- 1) <u>per i soggetti rientranti nella Fascia "A"</u> sarà considerato il reddito annuo imponibile complessivo del nucleo famigliare conseguito nell'anno 2020 non dovrà essere superiore a Euro 13.405,08 <u>rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;</u>
- 2) <u>per i soggetti rientranti nella Fascia "B"</u> il reddito annuo imponibile complessivo del nucleo famigliare conseguito nell'anno 2020 non superiore all'importo di Euro 15.250,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Tale reddito va considerato al netto delle riduzioni previste dall'art. 21 della legge 457/78;
- Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'anno 2021, rilevabile dalla documentazione fiscale (<u>Certificazione Unica 2021</u> nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il <u>modello 730/2021</u> redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello <u>Unico P.F. 2021</u> il rigo RN 1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD)
- Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali- pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1 lettera e) della L.R. nr. 10/2014, integrato dalla L.R. nr. 67/2017.
- In ottemperanza al disposto della L.R. nr. 45/17, art.6 comma 4, lettera b), destinatari dei contributi potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, residenti in Puglia; abbiano disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinato da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge; presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge nr. 104/92; i genitori che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui atti persecutori, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
- il valore del canone di locazione corrisposto nell'anno 2021 é quello risultante dall'imposta di registro versata o dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato;
- il contributo sarà corrisposto in percentuale per mesi di registrazione del contratto per anno 2021, <u>le frazioni di mese sono escluse dal calcolo del contributo e</u> l'importo massimo del contributo concedibile, non può essere superiore ad € 2.000,00;

SI COMUNICA INOLTRE CHE

Per coloro i quali dichiareranno <u>reddito ZERO</u> o comunque un reddito per il quale l'incidenza del canone annuo rispetto al reddito dichiarato sia <u>superiore al 90%</u>, alla domanda di contributo dovrà necessariamente essere allegata (<u>a pena di esclusione</u>) ed a seconda dei casi che ricorrono, anche la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza dei Servizi Sociali del Comune oppure;
- b) dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
- c) nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, dovrà indicare le generalità di quest'ultimo il quale dovrà presentare autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando (Allegato 2) unitamente agli allegati (A-B-C-) dovrà essere compilata sugli appositi modelli in distribuzione presso:

l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mesagne o scaricata direttamente dal - Sito internet -

www.comune.mesagne.br.it

La domanda, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, è composta da un formulario relativo ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni soggettive del richiedente, il cui possesso dà diritto al contributo relativo (non superiore a $\in 2.000,00$). Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 675/1996 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

Alla domanda deve essere necessariamente allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato (obbligatorio)
- 2) Copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro per l'anno 2021 (obbligatorio)
- 3) Copia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2021 (C.U. 2020 730/2020 Modello Unico 2020) di tutti i componenti del nucleo familiare;
- 4) Eventuale certificazione rilasciata dalla commissione medica periferica ASL attestante invalidità.
- 5) Copia del documento di identità in corso di validità; (obbligatorio)
- 6) Allegato A composizione del nucleo familiare e relativi redditi (obbligatorio)
- 7) Eventuali altri Modelli di autocertificazione allegati <u>in caso di redditi pari a € 0,00 o inferiori al 90% del canone annuale di fitto corrisposto nell'anno 2021</u> (Allegati: "B" "C)



Le domande di partecipazione dovranno essere presentate improrogabilmente, <u>entro le ore 12,00 del 28</u> FEBBRAIO 2023 mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne sito in via Roma.

L'incompletezza della compilazione delle domande di partecipazione o la mancanza della documentazione ritenuta obbligatoria sarà motivo di esclusione

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge e le relative richieste escluse dai benefici.

Si informa, inoltre che l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mesagne, così come richiesto dalla Regione Puglia, effettuerà i dovuti controlli sui richiedenti, avvalendosi delle banche dati messe a disposizione dei Comuni dall'Agenzia delle Entrate (SIATEL) nonché di quelle in possesso all'Ufficio Tributi e Anagrafe del Comune di Mesagne e potrà richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, é condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.

L'Assessore ai Servizi Sociali II Dott.ssa Anna Maria SCALERA

II Responsabile dell'AREA XI Servizi Sociali DOTT. ssa Stefanina PALANA **IL SINDACO**

TONY MATARRELLI